SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 23 MARZO 1977 [1]

Gervais-Danone AG
contro Hauptzollamt München-Mitte
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

Causa 86/76

Massime

Tariffa doganale comune — Designazione delle merci — Preparazioni alimentari composte principalmente di grassi provenienti dal latte — Voce doganale 21.07

Nella tariffa doganale comune, le preparazioni alimentari composte principalmente di grassi provenienti dal latte rientrano nella voce doganale 21.07 e non vanno quindi classificate sotto la voce 15.13.

Nel procedimento 86/76,

avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente fra

GERVAIS-DANONE AG, München

e

HAUPTZOLLAMT MÜNCHEN-MITTE (ufficio doganale principale),

domanda vertente

— sull'interpretazione di talune disposizioni della Tariffa doganale comune, concernenti in particolare la voce 15.13,

— e, se del caso, sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 18 marzo 1969, n. 496 (GU 1969, n. L 67, pag. 7), «relativo alla classificazione di merci nelle sottovoci 21.07 F VIII e IX della Tariffa doganale comune»,

1 — Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori: A. M. Donner, presidente di sezione; J. Mertens de Wilmars e G. Bosco, giudici;

avvocato generale: J. P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I – Gli antefatti ed il procedimento scritto

1. La causa principale verte sulla classificazione tariffaria di talune miscele di grassi importate dalla Svizzera in più partite dalla società «Gervais-Danone AG» di Monaco fra il 20 dicembre 1968 e il 22 marzo 1969.

Nelle dichiarazioni doganali l'importatore definiva la merce «imitazione dello strutto», indicando la composizione seguente:

– per le prime due importazioni:
 85 % di grasso butirrico puro (99,5 %)
 10 % di sego bovino raffinato
 5 % di olio di sesamo
– per le altre importazioni:
 85 % di grasso butirrico
 5 % di cagliata
 5 % di latte magro in polvere
 5 % di sego bovino raffinato.

L'ufficio doganale competente metteva la merce in libera pratica classificandola, conformemente alla richiesta dell'importatore, sotto la voce 15.13 della Tariffa doganale comune – TDC – («margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati»); tale voce non fissa alcun limite per quanto concerne la percentuale di grassi derivati dal latte. Poiché in tutti i casi erano state fatte dichiarazioni veridiche, non si procedeva ad alcuna analisi. Solo in occasione delle ultime importazioni veniva disposta un'analisi su campioni prelevati dalle merci.

Prima dello sdoganamento dell'ultima partita importata, entrava in vigore il regolamento della Commissione 18 marzo 1969, n. 496 (GU 1969, n. L 67, pag. 7), il quale esclude dalla voce 15.13 le imitazioni dello strutto aventi un tenore, in peso, di grassi derivati dal latte pari o superiore al 65 % e le classifica sotto la voce 21.07 («preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove»). L'art. 1 di tale regolamento dispone, in particolare, che la merce di cui trattasi rientra nella voce 21.07 F,

– VIII, se il tenore in peso, dei suddetti grassi è superiore al 65 % e inferiore all'85 %;
– IX, se è superiore all'85 %.

Nel corso delle analisi, il laboratorio doganale (ZPLA) non riscontrava nei campioni esaminati la presenza di sego bovino raffinato ed accertava che la percentuale di grasso butirrico era superiore all'85 %. In conformità al suddetto regolamento, lo ZPLA concludeva pertanto che i campioni andavano classificati non già sotto la voce 15.13, bensì sotto la voce 21.07. L'ufficio doganale, di conseguenza, modificava gli accertamenti d'imposta e classificava la merce di cui trattasi sotto la voce 21.07 F IX, qualora il contenuto di grassi derivati dal latte superasse l'85 %, inviando quindi all'importatore un'ingiunzione per il pagamento della differenza di dazio derivante da tale modifica.

L'importatore impugnava tale provvedimento dinanzi al Finanzgericht di Monaco, chiedendo che la merce fosse classificata sotto la voce 15.13. Con sentenza 9 febbraio 1972, il Finanzgericht respingeva tale domanda, dichiarando che la merce suddetta rientrava sotto la voce 21.07 F IX. L'importatore presentava allora ricorso dinanzi al Bundesfinanzhof il quale, con ordinanza 27 luglio 1976, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni:

«1. Se la voce 15.13 della Tariffa doganale comune prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) 18 marzo 1969, n. 496, dovesse interpretarsi nel senso che i miscugli di grassi composti da
 a) 85 % di grasso butirrico puro (99,5 %)
 10 % di sego raffinato
 5 % di olio di sesamo
 oppure
 b) 85 % di grasso butirrico
 5 % di cagliata
 5 % di latte magro in polvere
 5 % di sego bovino raffinato
 andavano classificati in questa voce.
2. In caso di soluzione affermativa al punto 1.:
 Se il regolamento (CEE) 18 marzo 1969, n. 496, sia valido o meno, in quanto esso non illustra, ma modifica, le voci 15.13 e 21.07 e per questo motivo non rientrava nell'autorizzazione di cui al regolamento (CEE) 16 gennaio 1969, n. 97».

2. La società «Gervais-Danone AG», rappresentata dall'avv. Fritz Modest, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Peter Kalbe, hanno presentato osservazioni scritte in conformità all'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 26 gennaio 1977, essa ha rimesso la presente causa alla prima sezione, conformemente all'art. 95, n. 1, del regolamento di procedura.

II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

A — Osservazioni della società «Gervais-Danone»

Richiamandosi ad una perizia unita alle sue osservazioni (allegato 1), la società *Gervais-Danone* sostiene innanzitutto che i prodotti di cui trattasi non consistevano solamente in semplici miscele di diverse sostanze grasse contenenti un'elevata percentuale di burro, ma anche in grassi alimentari sottoposti ad una determinata lavorazione. Si trattava, più precisamente, dei cosiddetti «shortenings» (ottenuti mediante tessurizzazione di oli o di grassi) e di «emulsioni di grassi».

I grassi semplici o le miscele di grassi cui sono stati aggiunti sego bovino raffinato, cagliata e/o latte magro in polvere si prestano meglio alla cottura dei grassi semplici puri, quali il grasso butirrico o lo strutto, specie quando siano stati ulterior-

mente trasformati mediante tessurizzazione o emulsione.

Le miscele di grassi ottenute prevalentemente mediante grasso butirrico, anche se non presentano, agli altri miscugli, differenze strutturali per quanto concerne l'idoneità alla cottura, hanno comunque il vantaggio di mettere in risalto il sapore del burro. Per questo motivo, tali miscele, e in particolare gli «shortenings» e le emulsioni, sono impiegate nella pasticceria e nella biscotteria.

Ciò premesso, la Gervais-Danone osserva, sotto il profilo giuridico che, conformemente agli artt. II a) e II b) della Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950, la Tariffa doganale comune ha ripreso, senza alcuna modifica, il testo della voce 15.13 figurante, sin dal 1955, nella Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles. In tal modo, il Consiglio delle CC.EE. ha manifestato la volontà di riprendere del pari il contenuto e la portata di tale voce. La Corte ha, per l'appunto, costantemente affermato che le Note esplicative elaborate dal Consiglio di cooperazione prima dell'entrata in vigore della TDC costituiscono strumenti essenziali per l'interpretazione delle voci tariffarie qualora le autorità comunitarie non abbiano emanato note esplicative o disposizioni più precise alla data delle importazioni di cui trattasi.

Il fatto che l'istituzione delle organizzazioni comuni dei mercati nel settore dell'agricoltura abbia modificato le relazioni economiche e l'equilibrio degli interessi degli importatori e degli esportatori in relazione alle varie voci tariffarie non autorizza a cambiare il contenuto e la portata delle voci tariffarie riprese dalla TDC senza alcuna modifica. Tale cambiamento è ammissibile solo qualora la voce tariffaria sia essa stessa modificata. Una simile modifica, tuttavia, è superflua nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, giacché esistono altri mezzi per prevenire perturbazioni del mercato ed evitare distorsioni della concorrenza, quali ad esempio, l'istituzione di un adeguato sistema di prelievi o di restituzioni. Ora, i prodotti di cui alla voce 15.13 rientrano appunto nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, istituita dal regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136 (GU 1966, n. 172, pag. 3025).

Supponendo che un determinato grasso alimentare preparato, composto in prevalenza di grassi ottenuti dal latte, avesse provocato perturbazioni sul mercato, il Consiglio avrebbe potuto, modificando l'art. 2, n. 1, del suddetto regolamento, ovviare a tali difficoltà istituendo prelievi o restituzioni; al contrario, esso non avrebbe potuto in alcun caso perseguire lo stesso risultato modificando, con precisazioni artificiose, la classificazione di taluni prodotti.

Peraltro, il regolamento del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 97 (GU 1969, n. L 14, pag. 1), sul quale si fondano i regolamenti della Commissione nn. 496/69 e 663/69 (GU 1969, nn. L 67, pag. 7 e, rispettivamente, L 86, pag. 9), autorizza la Commissione, nel secondo punto del preambolo, ad emanare disposizioni allo scopo di «precisare il contenuto delle voci o sottovoci della Tariffa doganale comune senza tuttavia modificarne il testo.»

Per quanto la formulazione di questo considerando non sia del tutto chiara, non se ne può tuttavia desumere che la Commissione, vincolata al rispetto del testo di una voce tariffaria, possa, nel precisarne il significato, modificarne il contenuto e la portata. Un siffatto modo di procedere non è ammesso negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, compresa la Repubblica federale di Germania dove, al contrario, vige il principio generale secondo cui, nell'interpretare un atto giuridico, non si deve essere vincolati dal significato letterale, ma è necessario prendere in considerazione l'effettiva volontà e le finalità che traspaiono dall'atto stesso.

Il regolamento n. 97/69, escludendo che la Commissione possa modificare il testo

delle voci o sottovoci della TDC ch'essa vuole precisare, non l'ha autorizzata a modificare il contenuto e la portata di queste.

Pertanto, la Commissione non può emanare regolamenti esplicativi che in realtà modificano talune voci tariffarie. Benché essa goda di un ampio potere discrezionale per quanto concerne la classificazione di prodotti nuovi, relativamente ai quali non è stata finora elaborata alcuna prassi, tale potere non può tuttavia essere talmente ampio da consentirle di modificare, mediante le nuove precisazioni, delle voci tariffarie.

Dopo aver svolto queste considerazioni di carattere generale, la Gervais-Danone passa all'esame delle due questioni sottoposte alla Corte.

1. *Quanto alla prima questione,* essa sostiene che la voce 15.13 della TDC, come risulta dal suo significato e dalla sua portata, comprende *tutti* i grassi alimentari elaborati che non siano espressamente contemplati da un'altra voce. Dall'accezione abituale del termine («grassi» anziché «oli») e dal raffronto con le voci precedenti — in particolare con la voce 15.07, concernente gli «oli vegetali» — emerge che la voce 15.13 si riferisce sostanzialmente ai grassi alimentari elaborati, concreti o idrogenati, in contrasto con gli oli fluidi.

Dopo aver precisato il significato dei termini «margarina» e «imitazioni dello strutto», di cui alla voce 15.13, la Gervais-Danone assume che l'espressione «altri grassi alimentari preparati» figurante alla stessa voce si riferisce, tenuto conto delle prime due parole, alle miscele di grassi di qualsiasi natura (come le imitazioni dello strutto) e alle emulsioni di grassi (come la margarina).

D'altra parte, però, dal confronto con le voci precedenti del capitolo 15 nonché dalle regole generali 3 a) e 3 b) per l'interpretazione della Nomenclatura di Bruxelles, riprese dal regolamento del Consiglio n. 950/68, risulta che qualsiasi altra preparazione di grassi naturali o artificiali va classificata sotto la voce 15.13, purché il grasso costituisca l'elemento caratteristico del prodotto. La voce in esame ha quindi carattere collettivo o residuo per tutti i grassi concreti che siano stati sottoposti a lavorazione ed abbiano, per questo motivo, perso la purezza originaria, pur conservando la caratteristica di grasso.

Tale analisi trova conferma nelle Note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles concernenti la voce 15.13, che distinguono tre categorie di grassi alimentari elaborati. Com'è dimostrato dalla perizia sopra citata, i prodotti litigiosi posseggono i requisiti minimi necessari per poter rientrare nella prima e nella seconda di tali categorie.

Peraltro, è incontestabile che il burro e il grasso butirrico possono essere emulsionati e trasformati in emulsione al pari di altri grassi concreti e idrogenati. Così, un'emulsione di grasso butirrico possiede le medesime proprietà e si presta ai medesimi usi delle altre emulsioni di grassi che rientrano nella voce 15.13. Lo stesso vale anche per quanto concerne le miscele di grassi concreti composte prevalentemente da grasso butirrico. Dal punto di vista del Consiglio di cooperazione doganale, sarebbe stato illogico, all'atto della redazione della Nomenclatura, escludere dalla voce suddetta un'emulsione o un miscuglio di grassi a base di grasso butirrico. Ciò, peraltro, non è accaduto ed il Consiglio delle CC.EE. ha ripreso la voce 15.13 così come il Consiglio di cooperazione doganale l'aveva formulata ed interpretata.

I motivi esposti dalla Commissione nei regolamenti nn. 496/69 e 663/69 sono errati. Non è esatto affermare che il grasso butirrico non costituisce un grasso ai sensi del capitolo 15 della TDC e va considerato, nell'ambito di questa tariffa, non già come grasso animale, bensì come prodotto lattiero, con la conseguenza di escludere le emulsioni a base di grasso butirrico dalla voce 15.13. A parte il fatto

che il Bundesfinanzhof, nell'ordinanza di rinvio, ha respinto tale punto di vista, va osservato quanto segue:

— la TDC considera e tratta il burro e il grasso butirrico sia come prodotti derivati dal latte, sia come grassi animali, conformemente alla realtà dei fatti;

— questo non è il solo caso, nella TDC, di classificazione di un prodotto sotto capitoli diversi; anche i prodotti della macinazione sono compresi, a seconda del contenuto di amido, nel capitolo 11 oppure nel capitolo 23;

— la Commissione si contraddice essa stessa nel regolamento n. 496/69, giacché classifica sotto la voce 21.07 solo i prodotti aventi un tenore, in peso, di grassi derivati dal latte pari o superiore al 65 %. Ciò vuol dire, in realtà, che una miscela di grassi contenente per il 64 % grassi derivati dal latte ed il cui elemento principale fosse anch'esso un grasso ottenuto dal latte continuerebbe, secondo il suddetto regolamento, ad essere classificata sotto la voce tariffaria 15.13;

— la soluzione adottata dal regolamento n. 496/69 non corrisponde alla prassi finora vigente negli Stati membri, o almeno in alcuni di essi — e in particolare nella Repubblica federale di Germania — i quali classificavano le miscele o le emulsioni di grasso butirrico costituite in prevalenza da grassi derivati dal latte sotto la voce 15.13. I membri tedeschi del comitato per la Nomenclatura hanno difeso con fermezza, nel corso delle discussioni relative al regolamento n. 496/69, la tesi secondo cui tali miscele o emulsioni aventi un tenore, in peso, di grassi superiore al 65 % e integrate con altri grassi (strutto, sego e simili) rientrano nella voce 15.13. A questo proposito, la Gervais-Danone invita la Corte ad esaminare i documenti allegati alle sue osservazioni ed a disporre la produzione di tutti i documenti e i fascicoli del comitato per la Nomenclatura concernenti il regolamento n. 496/69;

— gli Stati membri del Consiglio di cooperazione che non fanno parte della Comunità continuano a classificare i prodotti litigiosi sotto la voce 15.13: è questo il caso della Svizzera (cfr. allegato 3 alle osservazioni);

— la Commissione è poi completamente in errore quando, fondandosi sul secondo capoverso delle note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles relative alla voce 15.13 («questi miscugli possono essere addizionati di lecitina, di fecola, di vitamine o anche di burro»), ne deduce argomentando a contrario, nel secondo e nel terzo punto del preambolo del regolamento n. 663/69, che manifestamente il burro è ammesso unicamente come additivo della margarina, delle imitazioni dello strutto e di altri grassi alimentari e solo purché tale aggiunta abbia lo scopo di migliorare i suddetti prodotti senza far venir meno le loro caratteristiche essenziali. Il Consiglio di cooperazione doganale, se avesse realmente voluto attribuire all'aggiunta di burro la funzione attribuitale dalla Commissione, si sarebbe posto in contraddizione con il significato, il contenuto e la portata della voce 15.13 e perfino con il capitolo 15, che comprende tutti i grassi alimentari e, per l'appunto, non ha escluso i grassi butirrici elaborati, i quali costituiscono già sostanze diverse dal burro. Peraltro, dal punto di vista tecnico è errato asserire che l'aggiunta di grasso butirrico a una miscela di grassi ne modifica o ne fa venir meno le caratteristiche essenziali (cfr. allegato 1 alle osservazioni).

In base a tali considerazioni, la Gervais-Danone suggerisce di risolvere la prima questione nel modo seguente:

«Prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) 18 marzo 1969, n. 496, la voce 15.13 della Tariffa doganale comune andava interpretata nel senso che essa comprendeva le miscele e emulsioni di grassi composti da:

a) 85 % di grasso butirrico puro (99,5 %)
10 % di sego raffinato
5 % di olio di sesamo (idrogenato)

oppure
b) 85 % di grasso butirrico
5 % di cagliata
5 % di latte magro in polvere
5 % di sego bovino raffinato.»

2. *Per quanto concerne la seconda questione,* relativa alla validità del regolamento n. 496/69, la Gervais-Danone ritiene opportuno esaminare tale regolamento congiuntamente col regolamento n. 663/69.

Il regolamento n. 496/69 dispone che le miscele e le emulsioni di grassi aventi tenore, in peso, di grassi derivati dal latte pari o superiore al 65 % rientrano nella voce tariffaria 21.07 F (e non più nella voce 15.13). Il regolamento n. 663/69, d'altra parte, precisa che le miscele e le emulsioni suddette continuano ad essere classificate sotto la voce 15.13 solo se abbiano un tenore, in peso, di grassi derivati dal latte non superiore al 10 %.

Questi due regolamenti si contraddicono l'un l'altro. Infatti, ammettendo che il primo, in quanto «regolamento esplicativo», sia valido, ne consegue che le emulsioni e le miscele di grassi aventi un tenore, in peso, di grassi derivati dal latte superiore al 10 %, ma inferiore al 65 % hanno continuato ad essere classificate sotto la voce 15.13 fino all'entrata in vigore del regolamento n. 663/69. In tal caso, quest'ultimo dovrebbe essere considerato invalido in quanto modifica sia il regolamento n. 496/69, sia la stessa voce tariffaria.

Se, al contrario, si considera valido il regolamento n. 663/69, il regolamento n. 496/69 risulta illegittimo.

I due regolamenti non possono essere entrambi validi: in caso contrario, non si saprebbe come classificare le miscele e le emulsioni di grassi aventi un tenore in peso, di grassi ottenuti dal latte superiore al 10 %, ma inferiore al 65 %. Se, in forza del regolamento n. 496/69, tali prodotti rientrano sotto la voce 15.13, tale classificazione è vietata dal regolamento n. 663/69: di conseguenza, essi non potrebbero essere classificati né sotto la voce 15.13, né sotto la voce 21.07.

In realtà, i regolamenti nn. 496/69 e 663/69 sono entrambi illegittimi, giacché non si limitano ad illustrare la voce tariffaria 15.13, ma ne modificano il contenuto e la portata. Essi, in effetti, pretendono di stabilire, mediante un «commento», quale sia la percentuale che un determinato prodotto deve contenere di un altro prodotto per poter essere classificato sotto questa o quella voce tariffaria. Questa percentuale, però, è fissata in modo contraddittorio nei due regolamenti, poiché, se il limite del 10 % del tenore in peso di grassi derivati dal latte è esatto, il limite del 65 % è errato e, al contrario, se quest'ultimo è esatto, il limite del 10 % è, di conseguenza, errato. Ciò dimostra appunto che la determinazione della percentuale di taluni ingredienti di un prodotto o di un miscuglio di prodotti è del tutto arbitraria e non costituisce affatto un «commento». Tali delimitazioni e tali classificazioni in funzione di percentuali precise possono essere effettuate — ammesso che siano lecite — solo nell'ambito delle stesse voci tariffarie, mediante l'adeguamento delle sottovoci ivi contenute. Un esempio classico di siffatto modo di procedere è rappresentato dalla classificazione tariffaria dei prodotti della macinazione, che rientrano sotto le voci 11.01 e 11.02, e da quella delle merci di cui alla voce 21.07.

La determinazione di percentuali precise si traduce nella soppressione del potere discrezionale spettante alle autorità doganali in conseguenza del fatto di dover classificare merci sotto voci tariffarie che non contemplano criteri espressi in valori percentuali, e pertanto implica inevitabilmente la modifica della stessa tariffa doganale.

Questo è appunto il caso dei due regolamenti in esame. Le stesse Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles non hanno escluso né le miscele, né le emulsioni di grassi a base di sostanze grasse

derivate dal latte, né, tanto meno, hanno stabilito criteri di classificazione espressi in percentuali. D'altra parte, la prassi vigente in precedenza in uno o più Stati membri era conforme all'interpretazione della voce 15.13 risultante da tali Note e diversa da quella imposta dal regolamento n. 496/69. Infine, sia quest'ultimo regolamento, sia il regolamento n. 663/69 hanno modificato illecitamente, integrandolo mediante la determinazione delle suddette percentuali, il testo della voce tariffaria 15.13 ed hanno in tal modo violato il regolamento n. 97/69.

Peraltro, anche ammettendo che la Corte possa dichiarare valido il regolamento n. 496/69, è necessario tener conto del principio della «certezza del diritto», affermato dalla stessa Corte. Contrariamente all'orientamento da essa stessa seguito e difeso nell'ambito del comitato per la Nomenclatura prima dell'emanazione del regolamento n. 496/69, la Repubblica federale di Germania, successivamente alla data di entrata in vigore di tale regolamento, ha classificato retroattivamente sotto la voce 21.07 le miscele e le emulsioni di grassi contenenti una percentuale di sostanze grasse derivate dal latte superiore al 65 %, importate prima della data suddetta. Il governo tedesco ha così mutato improvvisamente atteggiamento ed applicato retroattivamente il regolamento n. 496/69 sebbene questo non lo abbia espressamente prescritto.

Il principio della certezza del diritto, poc'anzi ricordato, si oppone all'applicazione retroattiva, diretta o indiretta, del regolamento n. 496/69.

In conclusione, la Gervais-Danone è del parere che la seconda questione vada così risolta:

«a) *in via principale*

Il regolamento (CEE) 18 marzo 1969, n. 496, è illegittimo in quanto non illustra, ma modifica, le voci 15.13 e 21.07 della Tariffa doganale comune e per questo motivo non è coperto dall'autorizzazione di cui al regolamento (CEE) 16 gennaio 1969, n. 97;

b) *in subordine*

Se il regolamento 18 marzo 1969, n. 496, è valido, esso non può tuttavia, direttamente o indirettamente, essere applicato retroattivamente dagli Stati membri, giacché il testo delle Note esplicative di Bruxelles consente di interpretare la voce tariffaria 15.13 anche nel senso che essa comprende le miscele e le emulsioni di grassi aventi una percentuale di sostanze grasse derivate dal latte superiore al 64 %».

B — Osservazioni della Commissione delle CC.EE.

1. Sulla prima questione

Secondo la Commissione, per quanto concerne la classificazione del grasso butirrico integrato con piccole quantità di sostanze estranee, occorre prendere in considerazione le voci 04.03, 15.13 e 21.07.

Poiché i prodotti contemplati da ciascuna di tali voci sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato, si deve tener conto, nel delimitare le voci suddette, sia della funzione della TDC nell'ambito dell'organizzazione di mercato, sia della sua funzione puramente doganale.

a) Sull'interpretazione della Nomenclatura della TDC

La voce tariffaria 21.07 raggruppa le «preparazioni alimentari» che non sono né menzionate né comprese sotto altre voci della TDC. Le sottovoci F II - F IX comprendono in particolare i preparati aventi un tenore, in peso, di grassi derivati dal latte variabile dall'1,5 % ad oltre l'85 %. Le miscele di grassi derivati dal latte contenenti sego bovino e olio di sesamo, oppure sego bovino, cagliata e latte magro in polvere vanno considerate «preparazioni» ai sensi della suddetta voce. I prodotti litigiosi possono pertanto essere classificati sotto tale voce tariffaria qualora non siano «nominati né compresi altrove».

Orbene, in primo luogo, essi non sono espressamente «nominati» da nessun'altra voce tariffaria. Vero è che la voce 15.13 menziona le «imitazioni dello strutto», tuttavia la classificazione tariffaria, in sé e per sé, dipende unicamente dalla natura e dalla composizione reale del prodotto, non già dalla denominazione attribuitagli dall'importatore.

In secondo luogo, i prodotti di cui trattasi non sono nemmeno «compresi» sotto le voci 04.03 e 15.13.

La *voce tariffaria 04.03* concerne specificamente il «burro» nell'ambito della rubrica «latte e derivati del latte» di cui al capitolo 4. Tale voce comprende non solo il burro, ma anche le altre forme sotto le quali si presenta il grasso contenuto nel latte, purché non siano contemplate da una voce specifica.

Secondo le Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles relative alla voce 04.03, questa comprende il burro fuso, il burro disidratato, il grasso butirrico, il ghee e il burro rancido (cfr. allegato alle osservazioni scritte). Per quanto concerne il burro fuso, dalle Note esplicative della TDC relative alla voce 04.03 risulta che tale denominazione si riferisce, oltre al burro fuso vero e proprio, ad altri tipi analoghi di burro disidratato.

Se al burro o al burro fuso vengono aggiunte altre sostanze, il prodotto così ottenuto costituisce pur sempre «burro» ai sensi della voce 04.03 purché conservi il carattere di burro o di burro fuso. Tale voce, quindi, comprende, ad esempio, il burro contenente in quantità minima erbe aromatiche, spezie e sostanze aromatizzanti, che hanno la funzione di migliorare il sapore del burro per venir incontro ai gusti di taluni consumatori, nonché il burro addizionato d'olio di sesamo, usato come mezzo d'identificazione, che non influisce né sul sapore, né sull'utilizzazione del prodotto.

Se si tiene conto unicamente della composizione indicata dalla Gervais-Danone — per quanto concerne i prodotti menzionati sub a) dal giudice nazionale —, la presenza di sego bovino e di olio di sesamo nella misura del 10 % e, rispettivamente, 5 %, sembra escludere senz'altro che si possa parlare di aggiunta di quantità minime di sostanze estranee. D'altra parte, l'aggiunta di quantità trascurabili di sego bovino e di olio di sesamo inodori e insapori non conferisce al burro fuso particolari qualità, caratteristiche o possibilità d'impiego superiori a quelle del prodotto normale.

Per di più, la percentuale di olio di sesamo indicata (5 %) è troppo scarsa per consentire di considerare tale sostanza come ingrediente grasso autonomo e determinante. Pertanto, non è escluso che il prodotto di cui trattasi possa essere classificato sotto la voce 04.03.

Considerazioni analoghe possono farsi per quanto concerne il prodotto menzionato sub b) dal giudice a quo. Prescindendo dal sego bovino, la cui quantità è in questo caso ancora più trascurabile, la cagliata e il latte magro in polvere aggiunti al grasso butirrico puro rappresentano semplicemente due componenti del prodotto base comune (latte) presenti, in piccole quantità, anche nel burro normale. Inoltre, le percentuali di cagliata e di latte in polvere, sommate fra loro, sono probabilmente superiori ai «piccolissimi quantitativi» menzionati dalle Note esplicative della TDC relative alla voce 04.03.

La *voce tariffaria 15.13,* d'altra parte, figura in un capitolo dal quale sono esclusi in via di principio il burro e gli altri grassi ottenuti dal latte. Questi, essendo oggetto — in quanto prodotti «derivati del latte» di cui al capitolo 4 — di una disciplina specifica, non possono costituire al tempo stesso «grassi animali» ai sensi del capitolo 15.

La voce 15.13 concerne specificamente, fra gli altri prodotti contemplati da tale capitolo, due miscele particolari di grassi: la «margarina» e le «imitazioni dello

strutto». Le merci litigiose non costituiscono né l'uno né l'altro di tali prodotti. Per quanto riguarda il significato dell'espressione «imitazione dello strutto», non c'è dubbio che le denominazioni «simili-saindoux» e «imitation lard», figuranti nelle versioni originali della Nomenclatura di Bruxelles, si riferiscono esclusivamente alle miscele di grassi a base di strutto. D'altra parte, secondo la normativa tedesca in materia, il termine «Kunstspeisefett» — che traduce le suddette espressioni — indica unicamente i preparati simili allo strutto contenenti anche grassi diversi dallo strutto; ciò significa che siffatti preparati devono essere costituiti, almeno in parte, da strutto. Orbene, i prodotti litigiosi non contengono affatto tale sostanza.

Occorre pertanto accertare se il grasso derivato dal latte, integrato con piccole dosi di sego e di olio di sesamo, possa essere considerato «grasso alimentare preparato» diverso dalla margarina e dalle imitazioni dello strutto. Tale possibilità è esclusa dal testo della TDC, dal quale risulta che il grasso derivato dal latte rientra in una voce tariffaria autonoma (04.03) e che le miscele composte di tali grassi e di altri grassi o altre sostanze sono espressamente contemplate dalla voce 21.07, in quanto preparati alimentari particolari. Non è quindi possibile interpretare l'espressione «altri grassi alimentari preparati» di cui alla voce 15.13, a priori, in un senso diverso da quello che essa ha in tutte le altre parti del capitolo 15 (grassi animali o vegetali non menzionati in tale capitolo, ad eccezione del grasso derivato dal latte e dei preparati a base di questa sostanza). Tale espressione rappresenta così una denominazione collettiva e residua al pari, ad esempio, della voce 21.07: questa comprende i preparati a base di grassi derivati dal latte, mentre i preparati a base di altri grassi rientrano nella voce 15.13. Fra le miscele di cui alla voce 15.13 possono senza dubbio figurare preparati contenenti grassi derivati dal latte; tali grassi, però, devono essere presenti solo in quantità minima e non devono in nessun caso costituire l'ingrediente grasso unico o principale di detti preparati. Tali considerazioni sono in armonia con le Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles, le quali precisano che la voce 15.13 comprende preparazioni alimentari concrete costituite essenzialmente da miscele di

— grassi animali,
— grassi animali e oli vegetali,
— grassi e oli animali e oli vegetali,

se del caso, preventivamente idrogenati. I prodotti litigiosi, ammesso che possano essere considerati miscele di grassi, non costituiscono comunque miscele di grassi animali. Il grasso derivato dal latte, infatti, benché nell'uso corrente possa essere considerato grasso animale, non lo è certo nella terminologia della TDC e, in ispecie, del capitolo 15, giacché figura, alla voce 04.03, fra i «derivati del latte» di cui al capitolo 4. Niente autorizza a ritenere che le Note esplicative di Bruxelles abbiano inteso attribuire all'espressione «grassi animali» un significato diverso da quello che essa ha nella Nomenclatura.

Inoltre, le note generali che aprono il capitolo 15 ne escludono espressamente il «burro» ai sensi della voce 04.03. È vero che le Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles non escludono a priori che i prodotti di cui alla voce 15.13 possano contenere grassi derivati dal latte; tuttavia, dal testo stesso delle Note risulta che questi ultimi non devono costituire l'ingrediente grasso unico o principale. Peraltro, la prassi seguita, in materia di note esplicative, dal Consiglio di cooperazione doganale e dai suoi organi responsabili è ispirata ai medesimi principi: la possibilità di classificare miscele composte in gran parte, o per la maggior parte, di grassi derivati dal latte sotto la voce 15.13, fra gli «altri grassi alimentari preparati», non è mai stata presa in considerazione; al contrario, è stato ritenuto opportuno considerare tali prodotti come «preparazioni alimentari» di cui alla voce 21.07. La prassi seguita dalla Commissione e dal comitato per la Nomenclatura è fondata sugli stessi criteri interpretativi.

La Commissione è pertanto del parere che se, alla luce delle considerazioni che

precedono, i prodotti menzionati sub a) dal giudice nazionale non possono essere classificati sotto la voce 15.13, ciò vale a maggior ragione per i prodotti indicati sub b). Una miscela di grassi derivati dal latte, di cagliata, di latte in polvere e di sego bovino costituisce infatti, in ragione della sua stessa composizione, una «preparazione alimentare non nominata né compresa altrove» ai sensi della voce 21.07.

b) La classificazione considerata sotto il profilo delle organizzazioni comuni di mercato

La Commissione ricorda che il regolamento n. 13/64 ha assoggettato, per la prima volta, il latte e i prodotti caseari contemplati dal capitolo 4 della TDC ad un'organizzazione comune di mercato, il cui funzionamento è attualmente disciplinato dal regolamento n. 804/68 (GU 1968, n. L 148, pag. 13). La delimitazione della sfera d'applicazione di tali regolamenti risultante dalla nomenclatura del capitolo 4 si rivelava ben presto inadeguata, giacché consentiva a taluni dei principali prodotti risultanti dalla trasformazione del latte e dei grassi derivati dal latte di sfuggire ai provvedimenti emanati nell'ambito dell'organizzazione comune. Per ovviare a tali inconvenienti veniva emanato il regolamento n. 160/66 (GU 1966, n. 195, pag. 3361). Le specificazioni tariffarie relative ai prodotti contemplati da tale regolamento venivano stabilite con il regolamento n. 83/67 (GU 1967, n. 81, pag. 1597).

Questo considera i preparati e le miscele di grassi derivati dal latte, senza alcuna eccezione, come prodotti compresi sotto la voce 21.07, non già sotto la voce 15.13. I dazi all'importazione allineati con i prelievi riscossi sul burro, stabiliti dal regolamento n. 160/66, vengono applicati solo alle merci contemplate dalla voce 21.07, la cui rubrica F è, a tal fine, articolata in numerose sottovoci, corrispondenti a varie percentuali di grassi derivati dal latte.

Contemporaneamente, tutti i prodotti di cui alla voce 15.13 venivano assoggettati all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, istituita dal regolamento n. 136/66 (GU 1966, n. 172, pag. 3025), il quale dispone unicamente la riscossione del dazio all'importazione — consolidato — contemplato dalla TDC, integrabile, in caso di dumping, con un importo compensativo.

Nel 1966 è stato soppresso qualsiasi dubbio circa la delimitazione sostanziale delle voci 21.07 e 15.13 nell'ambito della nomenclatura della TDC. Tale delimitazione della sfera d'applicazione dei regolamenti nn. 160/66 e 136/66 è manifestamente fondata sull'interpretazione della TDC sopra esposta. Solo in tal modo si può spiegare la differenza esistente fra il regime d'importazione applicato ai prodotti di cui alla voce 21.07 e quello cui sono soggette le merci comprese sotto la voce 15.13. Questa differenza non avrebbe più alcun senso se i preparati a base di burro, e in particolare quelli aventi una percentuale di grassi derivati dal latte pari o superiore all'85 %, rientrassero, in via di principio, nella voce 15.13.

Tale voce, peraltro, è stata consolidata nell'ambito del GATT nel 1060-1961 e, nel corso di tali negoziati, non è mai stata presa in considerazione la possibilità di includervi, a fianco della margarina e delle imitazioni dello strutto, preparati a base di grassi derivati dal latte.

c) I provvedimenti emanati nell'ambito delle organizzazioni di mercato

L'esattezza del suddetto punto di vista è confermata dai provvedimenti emanati nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Nell'ambito dei sistemi d'intervento contemplati da tale organizzazione, i prodotti quali quelli di cui alla fattispecie sono sempre stati trattati alla stregua del burro fuso ai sensi della voce 04.03, oppure come preparazioni alimentari ai sensi della voce 21.07. La Comunità ha più volte tentato di smal-

tire, mediante vendite a prezzo notevolmente ridotto, eccedenze di burro giacenti nei depositi degli enti di intervento, esigendo che gli acquirenti si impegnassero ad impiegare tale merce per scopi determinati. Nello stesso periodo in cui sono state effettuate le importazioni litigiose, la Commissione ha autorizzato, il 26 luglio 1968, lo smaltimento di taluni quantitativi di «burro concentrato per usi culinari», al quale il prodotto menzionato sub a) dal giudice di rinvio è, per natura, molto simile.

D'altra parte, il regolamento n. 1354/68 (GU 1968, n. L 217, pag. 6) ha autorizzato la vendita a prezzo ridotto di burro di ammasso pubblico a patto che l'acquirente si impegnasse ad esportarlo dopo averlo trasformato in uno dei semilavorati di cui alle voci 18.06 D II c) e 21.07 F II — 21.07 F IX. Orbene, l'aggiunta, al prodotto indicato sub b) dal giudice di rinvio, di quantitativi di cagliata e latte in polvere è sufficiente perché la miscela così ottenuta possa essere considerata «preparazione alimentare» ai sensi della voce 21.07.

In base alle considerazioni sopra svolte, la Commissione propone che la prima questione sia così risolta:

«La voce 15.13 della Tariffa doganale comune andava interpretata, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) 18 marzo 1969, n. 496, nel senso che essa non comprendeva le miscele di grassi composte da

a) 85 % di grasso butirrico puro (99,5 %)
 10 % di sego raffinato
 5 % di olio di sesamo
b) 85 % di grasso butirrico
 5 % di cagliata
 5 % di latte magro in polvere
 5 % di sego bovino raffinato.»

2. Sulla seconda questione

Secondo la Commissione, la soluzione di tale questione emerge già da quanto sopra osservato a proposito dei criteri di interpretazione e di delimitazione delle voci 04.03 e 21.07 relativamente ai prodotti litigiosi. Il regolamento n. 496/69 si è limitato a trarne le conseguenze logiche ed a conferire a queste carattere vincolante in materia di classificazione.

Peraltro, la Commissione ritiene opportuno ricordare in questa sede talune considerazioni da essa svolte nell'ambito della causa 37/75, «Bagusat» (Racc. 1975, pag. 1339):

— il semplice fatto che, in base al testo della Tariffa, sia concepibile una classificazione diversa da quella prescritta non autorizza a ritenere che si tratti di una modifica illecita della Tariffa, non coperta dall'autorizzazione di cui al regolamento n. 97/69;
— i regolamenti relativi alla classificazione tariffaria, tenuto conto dell'esigenza che essi realizzino i loro obiettivi e garantiscano la certezza del diritto, possono essere dichiarati nulli solo qualora la decisione in essi contenuta contrasti manifestamente con la lettera, col sistema e con le norme di classificazione doganale, sia palesemente errata o arbitraria e non possa ulteriormente essere giustificata con argomenti sostanziali;
— i regolamenti relativi alla classificazione tariffaria mirano a garantire non solo la certezza del diritto, ma anche l'interpretazione e l'applicazione uniforme della TDC in tutti gli Stati membri. Per tale motivo, la loro emanazione risulta particolarmente opportuna nei casi in cui le autorità competenti degli Stati membri adottino punti di vista divergenti in materia di classificazione tariffaria e l'interpretazione uniforme possa essere garantita solo attraverso una norma di diritto comunitario vincolante per tutte le suddette autorità; qualora non vi sia alcun disaccordo fra le amministrazioni nazionali, l'emanazione di note esplicative e di pareri di classificazione tariffaria basta a garantire l'uniforme applicazione della Tariffa;
— il fatto che un regolamento in materia di classificazione tariffaria non corrisponda all'interpretazione data alla Tariffa in determinati Stati membri

non autorizza da solo a considerarlo nullo; in un simile caso, non si deve certo annullare il regolamento, bensì modificare la classificazione tariffaria praticata nello Stato membro di cui trattasi.

Tenuto conto di tali considerazioni, la Commissione sostiene che il regolamento (CEE) n. 496/69 è valido.

III — Fase orale del procedimento

La società Gervais-Danone e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 10 febbraio 1977.

Poiché la Commissione ha escluso, nelle osservazioni scritte, che l'analisi di laboratorio consenta di rilevare con certezza la presenza, nella miscela di cui trattasi, dei piccoli quantitativi di sego indicati nella fattispecie, la Gervais-Danone ha prodotto una perizia in cui è dichiarato che la presenza, nella suddetta miscela, di sego nella misura del 10 % o del 5 % può essere riscontrata, mediante analisi, con un sufficiente grado di certezza.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 9 marzo 1977.

In diritto

1 Con ordinanza 27 luglio 1976, pervenuta in cancelleria il 13 settembre 1976, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni vertenti sul se talune miscele di grassi possano essere classificate sotto la voce 15.13 della Tariffa doganale comune e, rispettivamente, — in caso di soluzione affermativa — sulla validità del regolamento della Commissione 18 marzo 1969, n. 496 (GU 1969, n. L 67, pag. 7), «relativo alla classificazione di merci nelle sottovoci 21.07 F VIII e IX della Tariffa doganale comune».

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia vertente sulla classificazione tariffaria di un prodotto importato in più partite da un paese terzo nella Repubblica federale di Germania fra il 20 dicembre 1968 e il 22 marzo 1969 e definito dall'importatore «imitazione dello strutto», ai sensi della voce 15.13 della Tariffa doganale comune.

Le autorità doganali, tenuto conto del regolamento n. 496/69 sopra citato, hanno classificato tale prodotto sotto la voce 21.07, lett. F IX («preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove ... altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 %»), giacché esso è risultato contenere una percentuale, in peso, di grassi derivati dal latte (grasso butirrico) superiore all'85 %.

3 L'importatore della merce contesta tale classificazione; a suo avviso, il regolamento n. 496/69, entrato in vigore prima che fossero state sbrigate le formalità doganali relative all'importazione dell'ultima partita, modifica — per di più con effetto retroattivo — la sfera d'applicazione delle voci tariffarie 15.13 e 21.07, viola, per questo motivo, sia la lettera, sia lo spirito di tali voci e, di conseguenza, esorbita dai limiti dei poteri conferiti alla Commissione dal regolamento di base del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 97 (GU 1969, n. L 14, pag. 1). La Commissione sostiene che il regolamento n. 496/69 si limita ad interpretare, con efficacia vincolante, la voce tariffaria di cui trattasi, illustrando il contenuto e la portata che essa aveva anche prima dell'entrata in vigore dello stesso regolamento.

4 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede alla Corte di precisare se la voce 15.13 della Tariffa doganale comune dovesse essere interpretata, prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 496/69, nel senso che essa comprendeva preparati alimentari così composti:

— per quanto concerne le prime due partite:

85 % di grasso butirrico puro (99,5 %)
10 % di sego raffinato
5 % di olio di sesamo;

— per quanto concerne le altre partite:

85 % di grasso butirrico
5 % di cagliata
5 % di latte magro in polvere
5 % di sego bovino raffinato.

La seconda questione mira a stabilire, qualora la prima fosse risolta in senso affermativo, se il regolamento 18 mazro 1969, n. 496, sia valido o meno, in quanto non precisa, ma modifica, le voci tariffarie 15.13 e 21.07 e per questo motivo non è coperto dal regolamento 16 gennaio 1969, n. 97.

5 La voce 15.13 della Tariffa doganale comune si applica ai prodotti designati come «margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati». Dalla questione sottoposta alla Corte risulta che la principale sostanza grassa contenuta nei prodotti descritti dal giudice nazionale è il grasso butirrico, integrato con piccole quantità di grassi vegetali e animali.

6 Secondo le Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles e quelle della Tariffa doganale comune, il «grasso butirrico» è uno dei prodotti che rientrano nella nozione di «burro» ai sensi della voce 04.03 del capitolo che concerne, fra l'altro, il «latte e derivati del latte». Le Note esplicative della Tariffa doganale comune relative a tale voce precisano, inoltre, che i preparati alimentari a base di «grasso di burro» rientrano nella voce 21.07. Le stesse Note, enumerando i prodotti compresi nella voce 21.07, confermano, in ispecie alla lettera D II, che i grassi di cui sono composti i preparati alimentari contemplati dalla voce suddetta sono «le materie grasse provenienti dal latte».

7 In base a tali indicazioni, i prodotti menzionati nella questione in esame, in ragione della sostanza grassa dalla quale essi sono prevalentemente costituiti, non possono essere considerati, quale che sia la denominazione loro attribuita dall'importatore, preparati alimentari compresi nella voce 15.13, la quale concerne grassi — vegetali o animali — diversi, quali la margarina o le imitazioni dello strutto.

Benché le Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles non escludano che delle miscele di grassi animali possano rientrare nella voce 15.13, dal testo stesso di tali Note risulta che si tratta di miscele di cui il grasso derivato dal latte, e in particolare il grasso butirrico, non costituisce l'ingrediente principale. I preparati alimentari contenenti per l'85 % grasso butirrico vanno considerati miscele composte principalmente di grassi derivati dal latte. Il fatto che a tali preparati siano eventualmente aggiunti oli vegetali o sego raffinato — bovino o di altra origine — non è sufficiente per consentirne la classificazione sotto la voce 15.13: infatti, l'aggiunta di siffatti ingredienti, in minimi quantitativi, non modifica sostanzialmente il tenore di grassi ottenuti dal latte presente nei suddetti preparati. Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui questi siano integrati con latte magro in polvere o cagliata, giacché tali prodotti sono essi stessi derivati del latte.

8 Questa conclusione peraltro conforme alla struttura ed alla funzione della voce tariffaria 21.07 nell'ambito delle norme della politica agricola comune concernenti il settore dei prodotti lattiero-caseari e dei grassi animali. In effetti, il latte e i prodotti lattiero-caseari contemplati dal capitolo 4 della Tariffa doganale comune sono oggetto, sin dall'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1964, n. 13, di un'organizzazione comune di mercato. Nell'ambito di tale organizzazione, il regolamento del Consiglio 27 ottobre 1966, n. 160 (GU 1966, n. 195, pag. 3361), «relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti

agricoli», ha incluso, nel suo allegato, le «preparazioni alimentari ... contenenti prodotti lattiero-caseari» fra le merci comprese nella voce 21.07 della Tariffa doganale comune. Al contrario, il regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136 (GU 1966, n. 172, pag. 3025), che ha istituito un'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi diversi da quelli derivati dal latte, estende, all'art. 2, la sfera d'applicazione di tale organizzazione ai grassi alimentari preparati di cui alla voce tariffaria 15.13. Questa delimitazione delle sfere d'applicazione del regolamento n. 136/66 e, rispettivamente, del regolamento n. 160/66 conferma che, nella Tariffa doganale comune, i preparati alimentari composti principalmente di grassi derivati dal latte sono compresi nella voce 21.07 e non possono quindi essere inclusi nella voce 15.13.

9 Per tali motivi, la prima questione va risolta come segue: La voce 15.13 della Tariffa doganale comune doveva essere interpretata, anche prima dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione 18 marzo 1969, n. 496, nel senso che essa non comprendeva miscele di grassi così composte:

85 % di grasso butirrico puro (99,5 %)

10 % di sego raffinato

5 % di olio di sesamo,

oppure

85 % di grasso butirrico

5 % di cagliata

5 % di latte magro in polvere

5 % di sego bovino.

10 La soluzione della seconda questione, formulata unicamente in considerazione di un'eventuale soluzione affermativa della prima, risulta superflua.

Sulle spese

11 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione),

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 27 luglio 1976, dichiara:

La voce 15.13 della Tariffa doganale comune doveva essere interpretata, anche prima dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione 18 marzo 1969, n. 496, nel senso che essa non comprendeva miscele di grassi così composte:

85 % di grasso butirrico puro (99,5 %)
10 % di sego raffinato
5 % di olio di sesamo,

oppure

85 % di grasso butirrico
5 % di cagliata
5 % di latte magro in polvere
5 % di sego bovino.

Donner Mertens de Wilmars Bosco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 marzo 1977.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della prima sezione

A. M. Donner

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER DEL 9 MARZO 1977 [1]

Signor presidente,
signori giudici,

la presente causa è stata originata da una domanda di pronunzia pregiudiziale presentata dal Bundesfinanzhof nell'ambito della causa dinanzi ad esso pendente fra la società Gervais-Danone AG — ricorrente — e lo Hauptzollamt (Ufficio centrale doganale) di München-Mitte, resistente.

Le parti controvertono sulla classificazione, in base alla Tariffa doganale co-

1 — Traduzione dall'inglese.